

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2799

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANGIOLA, BUTTI, FRATE, MARAIA, ROSPI

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di
Maria Colamonaco

Presentata il 23 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di valorizzare, rivitalizzare e commemorare la figura umana e politica di Maria Colamonaco, che fu prima militante e poi esponente fondamentale del comunismo pugliese.

Maria Colamonaco è stata un'indiscussa protagonista della storia politica santeramana, murgiana e pugliese: la prima donna a Santeramo in Colle a iscriversi a un partito politico, nel 1943; la prima donna tesserata alla Confederazione generale italiana del lavoro; la prima donna a essere eletta nel consiglio comunale di Santeramo in Colle, nel 1954; la prima e unica donna a essere eletta nel consiglio regionale della Puglia nella prima e nella seconda legislatura.

Essa ha fieramente e strenuamente difeso i propri ideali, dentro e fuori le aule dei consigli comunali e regionali. Possiamo

raccontare la sua vita riassumendola in un trinomio, che ha come comune denominatore la passione per l'uguaglianza delle persone e dei loro diritti: fu bracciante, fu donna e fu donna del sud. Infatti, Maria Colamonaco pose in modo credibile e determinato al centro della sua agenda politica la questione dei diritti dei braccianti; pose con enfasi, autorevolezza e intelligenza la questione meridionale; richiamò in modo incisivo e caparbio l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica a tutti i livelli sull'urgenza dell'emancipazione femminile.

Essa iniziò a lavorare in campagna a dodici anni e si separò dal marito alcolista nel 1954 perché oggetto di violenze da parte dello stesso. Anche per questo rappresenta un simbolo di coraggio pure nella sua vita privata, trovando la forza di ribellarsi al marito violento, e un'icona da se-

guire per tante donne che continuano a essere vittime dei loro uomini.

Fu portatrice dei valori della Resistenza, dell'antifascismo, della Costituzione e della Repubblica italiana. Con orgoglio, quindi, si intende far conoscere anche alle nuove generazioni la figura di una donna simbolo del territorio pugliese.

Come deputato eletto nel territorio della Murgia barese, il primo firmatario della presente proposta di legge ha da subito avvertito l'urgenza, il dovere e il privilegio di incoraggiare e di finanziare la pubblicazione di un libro che ripercorresse le esperienze di vita, di lotta e d'impegno politico e sociale di Maria Colamonaco, di un libro che ravvivasse il ricordo e consegnasse ai posteri il ritratto di una donna, figlia benemerita di Santeramo in Colle, che lottò per il riscatto dei ceti operai e popolari delle genti del sud e delle donne.

Con la presente proposta di legge si intende fare ancora di più, istituendo un comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Maria Colamonaco, che ricorrerà nel 2027, per promuovere e diffondere l'impegno di questa donna che racchiude in sé tante sofferenze e tante lotte portate avanti su tutti i fronti, da quello privato a quello pubblico. Un personaggio in grado di guardare avanti e di favorire l'uguaglianza dei cittadini e il pieno inserimento delle donne nella vita sociale e civile, in una fase pionieristica dell'affermazione dei diritti di genere negli anni settanta.

Di queste figure di grande spessore e di questi simboli da emulare hanno bisogno oggi la nostra società e le giovani generazioni del nostro tempo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, celebra la figura di Maria Colamonaco nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Art. 2.

(Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco)

1. Ai fini della celebrazione di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali ed espositive nonché di manifestazioni culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura, le attività svolte, le opere e l'attualità di Maria Colamonaco.

Art. 3.

(Sede e composizione del Comitato)

1. Il Comitato ha sede presso il comune di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo o da un suo delegato, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Puglia e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: la regione Puglia, la città metro-

politana di Bari e il comune di Santeramo in Colle.

3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura di Maria Colamonaco, anche in relazione alle iniziative di volta in volta individuate.

Art. 4.

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per la celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), eventualmente proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, nonché da altri enti, amministrazioni, istituti, fondazioni e organismi privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0125340